

Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo di separazione consensuale – Cass. n. 22700/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - presupposti condizionanti la pronuncia - preesistente separazione - consensuale - Competenza civile - connessione di cause - Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso - Connessione "per subordinazione" o "forte" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione "per subordinazione" o "forte", atteso il nesso di pregiudizialità che lega le azioni, la quale rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in ordine alla sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22700 del 11/08/2021 (Rv. 662349 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_36, Cod_Proc_Civ_art_40, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_158

Corte

Cassazione

22700

2021